



# Università degli Studi "G. d'Annunzio"

## CHIETI-PESCARA

### IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 recante *"Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della Legge 2 dicembre 1991 n. 390"* ed, in particolare, l'articolo 4, comma 8 n. 3, che così dispone: *"**studente fuori sede**"; residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche, altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi. Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso non è considerato studente pendolare."*;
- VISTO** il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante *"Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6"*;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, in particolare, l'articolo 1, comma 526, come modificato dall'articolo 6, comma 1-bis, lett. a), del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, secondo cui: *"Al fine di sostenere gli studenti fuori sede, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro che, iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario"*, nonché il comma



# Università degli Studi “G. d’Annunzio”

## CHIETI-PESCARA

527, come modificato dall’articolo 6, comma 1 -bis, lett. b), del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l’incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l’alloggio ”*;

**VISTA** la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), in particolare l’art. 1, comma 580, che così dispone: *“Il fondo di cui all’articolo 1, comma 526, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 4 milioni di euro per l’anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024”*;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207, in particolare l’articolo 1, comma 120, che ha previsto l’incremento del fondo di cui all’articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 1 milione di euro per l’anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e l’articolo 1, comma 870, della legge n. 207, del 2024, il quale, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, ha previsto una riduzione dello stanziamento del suddetto fondo di euro 300.000 a decorrere dal 2025;

**VISTO** il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, e in particolare l’articolo 6, comma 1-ter, che ha così disposto: *“Il fondo di cui all’articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l’anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca”*;



# Università degli Studi “G. d’Annunzio” CHIETI-PESCARA

- CONSIDERATO** che le risorse di cui all’articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, sono iscritte sul capitolo n.1815 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, denominato “Fondo finalizzato a corrispondere un contributo alle spese di locazione abitativa per gli studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato”;
- CONSIDERATO** pertanto che l’importo totale del fondo per l’anno 2025 è pari a 16,2 milioni di euro;
- VISTO** il decreto MUR-MEF 10 settembre 2025, n. 630, da intendersi qui integralmente richiamato;
- VISTA** la nota dell’11 settembre 2025, prot. n. 17885 del Ministero dell’Università e della Ricerca, assunta al protocollo di Ateneo in data 12 settembre 2025 con il n. 70398, con la quale il Ministero dell’Università e della Ricerca invita gli Atenei Statali a pubblicare, con la massima urgenza, apposito bando per dare attuazione all’erogazione del contributo, indicando il contenuto dello stesso ed in particolare precisando che l’importo del contributo complessivamente spettante a ciascun Ateneo sarà determinato dal Ministero dell’università e della ricerca con successivo provvedimento;
- CONSIDERATA** la ristrettezza dei termini indicati nella nota direttoriale richiamata in relazione alla data di comunicazione degli studenti beneficiari aventi diritto al contributo (così come risultante al termine delle operazioni di: 1. Verifica circa il possesso effettivo dei requisiti dichiarati; 2) Controlli sulle dichiarazioni presentate; 3) Eventuale gestione e definizione delle procedure di riesame) e l’urgenza di provvedere all’emanazione del Bando di selezione per la formazione dell’elenco degli ammessi al beneficio entro i limiti della disponibilità delle risorse che i Ministeri promotori assegneranno all’Ateneo

## DECRETA

È emanato il “Bando di selezione per l’assegnazione di contributi ministeriali per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede per l’anno 2025” allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.



Università degli Studi "G. d'Annunzio"  
CHIETI-PESCARA

Il presente decreto, pubblicato sull'albo on line, nel portale web di Ateneo all'indirizzo <https://www.unich.it/ateneo/bandi-gare-e-concorsi/studenti/contributi-straordinari> e nella sezione avvisi, è adottato in via d'urgenza e sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle rispettive prime sedute utili.

Il Rettore  
Prof. Liborio STUPPIA

*Firmato digitalmente*  
ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss. mm. ii.